

Circolare agosto/2016

Paghe e Contributi

Calendario agosto 2016	2
Criteri di esame domande Cigo.....	3
Rivalutazione TFR: coeff. di luglio 2016	9

Calendario agosto 2016

Giorni lavorabili	22
Ore lavorabili	176
Festività godute	1
Festività non godute	
Sabati (settimane)	4

Criteri di esame domande Cigo

Con Circolare n. 139 del 1 agosto 2016 l'Inps, a seguito della pubblicazione del decreto ministeriale del 15 aprile 2016 n. 95442 che individua i criteri per l'esame delle domande di concessione dell'integrazione salariale ordinaria (Cigo), fornisce le proprie istruzioni a cui le sedi competenti dovranno attenersi nell'istruttoria delle richieste dal 29 giugno 2016 (15° giorno successivo alla pubblicazione in GU del DM).

Nella Circolare viene ribadito che, in base all'art. 2 del DM 95442/2016, ai fini della concessione della Cigo è necessario allegare alla domanda, da inviare esclusivamente con modalità telematica, una relazione tecnica dettagliata, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 recante le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nell'unità produttiva interessata dimostrando, sulla base di elementi oggettivi, che la stessa continui ad operare sul mercato. Anche le richieste di proroga della domanda originaria devono obbligatoriamente essere corredate dalla predetta relazione tecnica in quanto considerate domande distinte dove necessariamente sono richiesti i nuovi elementi probatori che manifestino il perdurare delle ragioni della prima istanza. Ulteriore documentazione potrà essere sempre allegata alla domanda se l'azienda lo ritenesse utile per il supporto della medesima. In caso di insufficienza degli elementi probatori esibiti dall'azienda, le sedi territoriali Inps hanno facoltà di avviare una richiesta di integrazione di dati e/o notizie.

Il provvedimento di concessione o di reiezione totale o parziale della domanda deve contenere una congrua motivazione che faccia menzione degli elementi documentali e di fatto presi in considerazione e le ragioni che hanno determinato l'adozione del provvedimento.

I criteri per la concessione della Cassa Ordinaria fissati dal DM 95442/2016 derivano dalle categorie già delineate all'articolo 11 del D.Lgs. 148/2015 ovvero da situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, ed a situazioni temporanee di mercato.

Transitorietà evento

Il requisito della transitorietà dell'evento deve essere valutato sotto il duplice aspetto della "temporaneità" e della "fondata previsione di ripresa dell'attività lavorativa". La transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda Cigo, che l'impresa riprenda la normale attività lavorativa.

In sede istruttoria il profilo della "temporaneità" dell'evento sarà considerato oltre che per la durata temporale dello stesso, anche per la sua eventuale ciclica riproposizione. La ciclicità delle sospensioni o riduzioni dell'attività produttiva denotano infatti una "non transitorietà" della causale che si ripropone nel tempo. Non può essere considerato transitorio un evento che si ripresenta nel tempo con dimensioni di consistente entità. Le aziende soggette a cicliche contrazioni dell'orario di lavoro in periodi ricorrenti causate da particolari caratteristiche del processo produttivo non possono accedere alla Cigo durante tali soste, siano o no le stesse stagionali. Inoltre la ciclicità della contrazione dell'attività lavorativa può essere il sintomo o di una non ottimale organizzazione aziendale, e quindi far venir meno anche il requisito della "non imputabilità" dell'evento o di un esubero di personale non integrabile.

Ripresa dell'attività lavorativa

La temporaneità di cui al punto precedente è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della concessione della Cigo. Un evento anche di breve durata potrebbe comportare una stasi durevole o addirittura definitiva dell'attività lavorativa.

La ripresa dell'attività deve essere valutata con riferimento al momento della presentazione della domanda e deve essere documentalmente provata per poter consentire alle sedi dell'istituto di valutare positivamente il fondamento della previsione.

La previsione deve essere ricondotta agli elementi informativi disponibili all'epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell'attività lavorativa, non rilevando le circostanze sopravvenute durante o al termine del periodo per il quale è stata chiesta l'integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell'attività dell'impresa.

Dovranno essere valutate eventuali circostanze impeditive della ripresa che, pur sopravvenute durante o al termine del periodo, costituiscono in realtà una conferma di una congiuntura aziendale preesistente alla richiesta dell'intervento previdenziale. Questa valutazione potrà riguardare sia le particolari congiunture negative delle imprese sia il contesto economico produttivo in cui le medesime si trovano ad operare.

La ripresa dell'attività lavorativa deve essere riferibile all'azienda / unità produttiva nel suo complesso e non essere correlata alla riammissione al lavoro dei lavoratori sospesi singolarmente considerati.

Ripresa attività lavorativa e gestione degli esuberi

I licenziamenti e le dimissioni dei lavoratori coinvolti nelle sospensioni / riduzioni dell'attività lavorativa possono essere indici potenziali di un esubero strutturale del personale. Per questo devono essere valutati nel loro complesso per verificare se sussiste la gestione di un eventuale esubero di personale, in quanto, mentre non dispiegano alcun effetto sull'efficacia dell'autorizzazione e sulla spettanza delle integrazioni salariali sino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, devono essere opportunamente valutati in occasione delle successive richieste d'intervento al fine di verificare che la causale avanzata per la richiesta, sia effettivamente riconducibile ad una situazione temporanea di mercato, ovvero ad una situazione transitoria e non funzionale ad un ridimensionamento degli organici.

Nei casi di richiesta di Cigs che segua immediatamente un periodo di Cigo bisogna considerare che l'intervento ordinario e quello straordinario si basano su presupposti differenti, ben potendo la situazione su cui era fondata l'autorizzazione alla Cigo essere mutata o essersi aggravata nel corso della sospensione. I presupposti dell'autorizzazione dovranno essere valutati nel momento dell'inizio della relativa sospensione, senza che sia possibile desumere dalla successiva richiesta di Cigs, elementi per una eventuale valutazione retroattiva di non sussistenza del requisito di temporaneità. Ciò non deve costituire però conferma di una congiuntura aziendale preesistente alla richiesta di Cigo. Pertanto, nei casi di richiesta di Cigo seguita da un periodo di Cigs è possibile accogliere l'istanza di Cigo anche se l'azienda non ha ripreso l'attività produttiva prima di ricorrere allo strumento straordinario e indipendentemente dalla causale relativa alle richieste.

Le situazioni aziendali preesistenti, coeve o comunque prossime alla domanda di Cigo, quali ad esempio l'apertura di una procedura di mobilità, la richiesta di concordato preventivo, l'istanza di fallimento, ecc., anche se successivamente emergenti rispetto all'istruttoria, continuano ad essere rilevanti ai fini della decisione della domanda o di un eventuale provvedimento di autotutela in caso di già intervenuto accoglimento.

Non imputabilità della causale

La "non imputabilità" consiste nella involontarietà, mancanza di imperizia e negligenza delle parti, ma anche nella non riferibilità all'organizzazione o programmazione aziendale. Ai fini del presente requisito sono da considerare le ipotesi di ciclica riproposizione delle sospensioni.

La ciclicità delle sospensioni o delle riduzioni dell'attività produttiva non sono infatti in molti casi generati da eventi eccezionali, imprevisti e quindi non imputabili, bensì essere frutto di esigenze che sono espresse dalla natura del ciclo prodotto o della produzione, legati o meno alla stagionalità delle attività imprenditoriali. Le aziende soggette a cicliche contrazioni dell'orario di lavoro in periodi ricorrenti causate da particolari caratteristiche del processo produttivo non possono accedere alla Cigo durante tali soste. La domanda dovrà essere rigettata anche in relazione ad un rischio di impresa e alla imputabilità della sospensione all'azienda stessa.

Con riferimento alla situazione di azienda che opera in regime di monocommittenza, questa non può costituire elemento di valutazione ai fini della concessione della Cigo e, quindi, questa particolare condizione non incide sulla valutazione dell'imputabilità al datore di lavoro della sospensione.

Sospensione dei lavori nei contratti di appalto

Nel caso di richiesta Cigo da parte di aziende appaltatrici, a seguito dell'esercizio del committente della facoltà, contrattualmente prevista, di far sospendere i lavori, è necessario fare una distinzione. Nei contratti in cui sono previste clausole in base alle quali "il committente ha piena ed insindacabile facoltà di interrompere i lavori programmati per sopravvenute necessità o per venti imprevisti" accompagnate di regola dalla ulteriore clausola che "tali interruzioni non danno diritto all'impresa appaltatrice di chiedere compensi o indennizzi", la Cigo non sarà integrabile, in quanto la sospensione dell'attività lavorativa ha le caratteristiche della prevedibilità, in quanto già contemplata nel capitolato d'appalto e connessa al rischio d'impresa, risultando con ciò riconducibile ai rapporti intercorrenti fra le parti.

Se però si dovessero concretizzare ipotesi in cui si verificano situazioni del tutto imprevedibili, casi fortuiti o di forza maggiore, tali da indurre il committente ad ordinare la sospensione dei lavori, l'eccezionalità dell'evento, oltre ad escludere la prevedibilità, non potrà essere considerata in relazione al rischio d'impresa e attribuibile perciò all'azienda appaltatrice.

Per quanto concerne le singole fattispecie che possono essere oggetto di integrazioni salariali l'Inps fornisce le seguenti ulteriori indicazioni a corredo delle disposizioni di cui al DM 95442/2016.

Mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato

Le domande per mancanza di lavoro/commesse sono caratterizzate dalla contrazione dell'attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini.

La crisi di mercato si caratterizza per la mancanza di lavoro o di ordini dipendente dall'andamento del mercato o del settore merceologico dell'azienda.

In entrambi i casi l'integrabilità è esclusa per aziende che abbiano avviato l'attività produttiva da meno di un trimestre. Per l'integrabilità serve la prova di un andamento involutivo degli ordini e delle commesse perdurante nel tempo, tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa. In via esemplificativa sono indici da valutarsi positivamente ai fini dell'accoglimento della domanda il significativo calo di ordini e commesse, la diminuzione dei consumi energetici, l'andamento involutivo e/o negativo del fatturato o del risultato operativo o d'impresa o l'indebitamento rispetto alle due annualità precedenti l'anno in cui il periodo di integrazione è richiesto o al minor periodo in caso di azienda costituita da meno di due anni.

L'azienda potrà allegare alla relazione tecnica copia dei bilanci, fatturati, situazione finanziaria e report sulla crisi del settore produttivo di appartenenza.

Fine cantiere/fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva

L'azienda dovrà documentare le ragioni che hanno determinato la contrazione dell'attività lavorativa descrivendo nella relazione tecnica per la "fine cantiere o fine lavoro" la prevista durata dei lavori nonché la fine degli stessi allegando copia del contratto con il committente, per la "fine fase lavorativa" la descrizione della stessa allegando il verbale del direttore dei lavori attestante la fine della fase e per la "perizia di variante e suppletiva" l'imprevedibilità della medesima rispetto al progetto e la sua non imputabilità alle parti o al committente, allegando la documentazione / dichiarazione della pubblica autorità circa l'imprevedibilità della richiesta di perizia.

Per la fattispecie "fine cantiere / fine lavoro" il periodo tra la fine di un lavoro e l'inizio dell'altro non deve essere superiore a 3 mesi, pena la non integrabilità.

La fattispecie "fine fase lavorativa" è integrabile quando la sospensione non riguarda l'intera maestranza, ma esclusivamente lavoratori specializzati in una particolare lavorazione (es: carpentieri, imbianchini, ecc.), che terminata la fase di lavoro cui sono addetti rimangono inattivi in attesa di un nuovo reimpiego.

La fattispecie "perizia di variante e suppletiva" è dimostrata quando la sospensione non derivi da necessità di variare i progetti originari o di ampliare gli stessi per esigenze sopravvenute in corso d'opera della committenza, ma da situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente.

Mancanza di materie prime / componenti

La fattispecie riguarda le sospensioni dell'attività lavorativa dovute a mancanza, non imputabile all'azienda, di materie prime o componenti necessari alla produzione.

Le aziende dovranno documentare con la relazione tecnica dettagliata sia le modalità di stoccaggio seguite sia la data dell'ordine delle materie prime.

L'integrabilità potrà essere concessa solo in caso di dimostrazione delle ricerche di mercato effettuate, tramite e-mail, contatti epistolari, ecc.) rimaste senza esito a fronte di oggettive e sopravvenute impossibilità di reperimento delle materie stesse. Rimane esclusa l'integrabilità dovuta a mancanza di materie prime per inadempienze contrattuali o per inerzia del datore di lavoro.

Eventi meteo

Per questa fattispecie l'azienda deve documentare le ragioni che hanno determinato la contrazione dell'attività lavorativa, specificando nella relazione tecnica l'attività e/o la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento nonché descrivendo sommariamente le conseguenze che l'evento stesso ha determinato. Devono essere allegati alla relazione tecnica i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati. Le Direzioni Regionali dell'Istituto potranno fornire indicazioni sugli enti e organismi usualmente consultati dalle sedi territoriali per la verifica della sussistenza degli eventi meteo.

Le domande presentate da imprese industriali svolgenti attività impiantistica non al coperto, sono tenute a provare che l'attività espletata è tale che, per le sue concrete modalità di svolgimento, in presenza di detti eventi non è possibile la normale prosecuzione dell'attività lavorativa senza un aumento dei costi o un prolungamento dei tempi di lavoro o un pregiudizio per la qualità dei prodotti o servizi resi.

I criteri interpretativi generali per stabilire in modo uniforme se un evento meteo possa essere considerato rilevante ai fini della concessione delle integrazioni salariali sono quelli già stabiliti dall'Istituto con messaggio 28336 del 28.07.1998, ovvero in linea di massima sono da ritenersi incidenti sul regolare svolgimento dell'attività lavorativa, in rapporto alla stagione nonché all'orario di lavoro in cui si è verificato l'evento, le precipitazioni:

- tra i mm. 2 e i mm. 3 per i lavori di costruzione veri e propri, comprensivi delle fasi concernenti le armature, la messa in opera di carpenteria e di prefabbricati, l'impianto e il disarmo dei cantieri;
- di mm. 1,5 per lavori di escavazione, fondazioni, movimento terra, lavori stradali, arginamento fiumi. In questo caso deve essere valutata anche la quantità di pioggia caduta nei giorni precedenti;
- di mm. 1 per lavori esterni di intonacatura, verniciatura, pavimentazione e impermeabilizzazione. Anche in questi casi deve essere presa in considerazione la pioggia dei giorni precedenti.

I medesimi criteri devono essere utilizzati per l'evento neve. Per determinati tipi di lavoro (esempio i lavori stradali, scavi, ecc) va tenuto conto anche della eventuale presenza di neve al suolo.

La nebbia e la foschia possono essere valutate idonee a determinare una contrazione del lavoro solo se presentano un carattere di particolare intensità ed eccezionalità oppure nei casi di alcune tipologie di lavorazioni (esempio i lavori di manutenzione e segnaletica stradale orizzontale).

L'oscurità non è fattispecie integrabile quando è collegata al fisiologico accorciamento delle giornate invernali.

Il vento viene preso in considerazione quale fattore idoneo a pregiudicare l'attività lavorativa quando, di norma, la sua velocità è pari o superiore ai 30 nodi (oltre 50 km/h). Velocità del vento inferiori possono essere considerate compatibili con le integrazioni per lavorazioni particolari, quali quelli svolti ad un'altezza elevata, sulle gru o che richiedono l'uso della fiamma ossidrica.

Le temperature eccezionalmente elevate, di norma superiori ai 35/40 gradi, costituiscono un motivo che da titolo all'intervento, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa.

Sciopero di un reparto / Sciopero di altra azienda

La fattispecie è caratterizzata dalla sospensione dell'attività lavorativa dovuta a sciopero e picchettaggio di maestranze non sospese dall'attività lavorativa all'interno della medesima impresa o di sciopero di altra impresa la cui attività è strettamente correlata all'impresa richiedente la cassa integrazione. L'integrabilità è estesa anche ai casi di picchettaggio di lavoratori estranei all'impresa richiedente, purché dipendenti da imprese collegate a quest'ultima, sempreché motivato da rivendicazioni che non coinvolgono le maestranze per le quali è stata chiesta l'integrazione salariale.

Nella relazione tecnica è necessario provare che lo sciopero non ha riguardato il reparto per il quale è stata richiesta la Cigo e che dallo stesso è derivata la mancata evasione do ordini ovvero, in caso di sciopero di altra impresa, il collegamento dell'attività con quest'ultima. Per l'ipotesi del picchettaggio l'azienda dovrà fornire dichiarazione della pubblica autorità attestante l'impossibilità per i lavoratori di accedere in azienda.

Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica - Impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità - Sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'azienda e/o ai lavoratori

Sono tutte fattispecie per le quali la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa deriva o da cause di forza maggiore o da ordine della pubblica autorità.

Salvo la descrizione nella relazione tecnica sull'evento e sugli effetti dell'attività aziendale, in alcune delle fattispecie potrebbe essere necessario produrre i verbali e attestazioni delle competenti autorità comprovanti la natura dell'evento (Vigili del Fuoco, Enti erogatori, ecc.) e per la fattispecie della "impraticabilità dei locali o sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità" la dichiarazione della pubblica autorità circa l'impraticabilità dei locali e le cause che ne hanno determinato la decisione.

Per l'ipotesi della mancanza di forniture di energia elettrica deve inoltre risultare che la stessa sia stata imprevista ed imprevedibile.

I provvedimenti giudiziari e amministrativi d'urgenza, anche se provvisori, escludono l'integrabilità della causale.

Guasti ai macchinari - Manutenzione straordinaria

Per entrambi i casi deve risultare dalla relazione tecnica la non imputabilità degli eventi all'azienda e/o ai lavoratori e deve essere documentata la puntuale effettuazione della manutenzione secondo la normativa vigente.

In caso di guasto ai macchinari l'azienda deve produrre attestazione rilasciata dall'azienda che ha svolto l'intervento, specificando la tipologia dell'intervento effettuato e la non prevedibilità del guasto. Per la manutenzione straordinaria nella attestazione deve risultare l'eccezionalità dell'intervento, non riferibile ad attività di manutenzione ordinaria e programmabile.

Per completezza, a chiusura dell'illustrazione dei contenuti delle relazioni tecniche e dei documenti da produrre per ogni singola fattispecie di cui al DM 95442/2016, l'istituto ricorda la non integrabilità, in quanto eventi riconducibili al datore di lavoro o al committente, dei seguenti eventi:

- a) mancanza di fondi;
- b) chiusura per ferie;
- c) preparazione campionario;
- d) infortunio o morte del titolare;
- e) sosta stagionale, inventario;
- f) mancanza di fondi impresa committente.

Informazione e consultazione sindacale

L'Inps ricorda che, ai fini del procedimento istruttorio e decisorio delle sedi, l'espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale già previste dall'art. 5 della Legge n. 164/75, costituisce una condizione di ammissibilità della domanda, la cui mancanza determina la declaratoria di inammissibilità della richiesta.

A tale fine l'azienda deve indicare nella domanda telematica nella sezione Quadro N - Procedura di consultazione sindacale, le informazioni richieste e allegare, pena l'inammissibilità della domanda, copia della comunicazione inviata alle organizzazioni (PEC, raccomandata) e eventuale copia del verbale di consultazione nel caso di espletamento della stessa. Ricordo che la consultazione sindacale è solo eventuale a seguito della richiesta di esame congiunto effettuata dalle OO.SS.

Per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei, le procedure sindacali si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti di sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

Ulteriori precisazioni concernenti l'attività istruttoria delle domande di Cigo

Eventi oggettivamente non evitabili

L'articolo 12, comma 4 del D.Lgs. 148/2015 prevede che ai fini della durata complessiva massima di Cigo nel biennio mobile di 52 settimane, non vengano presi in considerazione i periodi di cassa integrazione ordinaria richiesti per eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti dalle imprese del settore edile e lapideo. L'Inps precisa che tale esclusione ha effetto soltanto ai fini del computo delle 52 settimane nel biennio mobile e che, pertanto, i periodi di cassa integrazione ordinaria richiesti per eventi oggettivamente non evitabili devono invece essere computati ai fini della durata massima complessiva dei 24 mesi nel quinquennio mobile. I periodi di Cigo per eventi oggettivamente non evitabili vanno contemplati ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, essendo quest'ultimo non un limite di durata ma un limite di carattere quantitativo relativo alle ore di integrazione salariale autorizzabili.

Verifica limite 1/3 ore lavorabili

A chiarimento del Messaggio n. 779/2016 l'Inps precisa che le autocertificazioni rese dalle aziende sono valide ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore lavorabili. Le autocertificazioni devono avere ad oggetto le ore di integrazione salariale effettivamente fruitive.

Calcolo anzianità di effettivo lavoro

Ai fini del raggiungimento del requisito dell'anzianità di effettivo lavoro di cui all'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 148/2015, l'Inps precisa che vanno computati nei gironi di effettivo lavoro i sabati e il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale), anche in caso di articolazione dell'orario di lavoro su 5 giorni a settimana, in quanto tali giornate sono comprese nel normale corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità. I cambi di qualifica non incidono sul raggiungimento del requisito dei 90 giorni.

Unità produttiva

In sede di iscrizione in anagrafica aziende delle Unità Produttive, l'azienda autocertifica sotto la propria responsabilità, l'autonomia organizzativa della medesima, dichiarando che è idonea alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, è dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale, intendendosi con tali eccezioni il plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta ed ha, in condizioni di indipendenza, un proprio reparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell'unità.

L'unità produttiva deve avere maestranze ad essa adibite in via continuativa.

In caso di cantieri edili, compresa l'impiantistica industriale, qualora le relative attività siano state previste con contratto di appalto verbale, non potendo, in sede di iscrizione dell'unità produttiva cantiere allegare il contratto di appalto, l'azienda stessa dovrà autocertificare che per il plesso organizzativo cui si riferisce la domanda di integrazione salariale è stato stipulato un contratto di appalto verbale.

Con riferimento alla durata presuntiva relativa all'individuazione per i cantieri edili e dell'impiantistica industriale, riformando l'indirizzo interpretativo già fornito con Messaggio 7336/2015, su indicazione del Ministero del Lavoro, viene fissato ad un mese, anziché sei, il limite minimo di durata dell'appalto ai fini della qualificazione in unità produttiva dei predetti cantieri.

Ferie e Cigo

In merito alla fruizione delle ferie residue in caso di richiesta di Cigo l'Inps si richiama integralmente al parere espresso dal Ministero del lavoro con Interpello n. 19/2011.

In particolare nelle ipotesi di sospensione totale dell'attività lavorativa sono state date indicazioni in ordine alla possibilità per il datore di lavoro di fruire immediatamente della Cigo, posticipando per ciascun lavoratore coinvolto il godimento delle ferie annuali residue, già maturate alla data di richiesta della Cigo, fermo restando il diritto di ciascun lavoratore di vedersi concedere le due settimane di ferie maturate nell'anno di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 66/2003 nell'anno di maturazione. L'esercizio del diritto di godimento delle ferie, sia con riferimento alle ferie già maturate sia con riguardo a quelle annuali in corso di maturazione, può essere posticipato al momento della cessazione dell'evento sospensivo coincidente con la ripresa dell'attività lavorativa.

Nelle ipotesi di Cigo con riduzione dell'orario di lavoro, il datore di lavoro non può differire la concessione delle ferie, residue e infrannuali, in quanto, in tali circostanze deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all'attività svolta, anche in misura ridotta.

Rivalutazione TFR: coeff. di luglio 2016

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 luglio 2016 e il 14 agosto 2016 è pari a 100,0.

uno *Inserire nella tabella Indici ISTAT delle Tabelle Anagrafiche il valore nel mese LUGLIO dell'anno 2016.*

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

*Davide Conti
conti@licon.it*

